

Disposizioni in materia di telelavoro domiciliare di carattere straordinario e temporaneo

Premessa

In considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, che ha portato all'adozione, da parte del Governo, del decreto del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, dei d.p.c.m. del 23 febbraio e del 25 febbraio 2020, della direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020" recanti misure tese al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, e il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Governo ha sospeso il servizio scolastico di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, si provvede a dettare disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in ordine alle modalità di svolgimento del telelavoro domiciliare per gli uffici di IRPET

Tali disposizioni debbono considerarsi attuative di quanto previsto, in particolare, al punto 3 della citata direttiva, ed intervengono in deroga alle disposizioni attualmente vigenti in tema di svolgimento del telelavoro domiciliare di cui al Regolamento firmato in data 14.10.2019 (di seguito TLD).

Le presenti disposizioni hanno efficacia a far data dal 5 marzo fino al 15 marzo 2020 nella fattispecie di cui alla lettera c), fino al 31 marzo 2020 nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), salvo eventuale proroga o diversa disposizione, e disciplinano:

- 1. ulteriori modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per i dipendenti che già fruiscono di telelavoro domiciliare;**
- 2. modalità semplificate di accesso al "TLD straordinario" anche per chi non usufruisce di telelavoro domiciliare.**

Le disposizioni che seguono trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

- a) personale portatore di una "patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio"¹ documentata da relativa certificazione medica;
- b) dipendenti che hanno dimora abituale nelle zone interessate dai provvedimenti di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM del 25 febbraio 2020, attuativo del D.L. 6/2020 come di ulteriori provvedimenti attuati o integrativi dello stesso.
- c) dipendenti sui quali grava la cura dei figli fino a 14 anni compiuti, in relazione alla contrazione dei servizi scolastici.

I dipendenti che si trovano in una delle sopraindicate condizioni possono presentare richiesta all'Amministrazione tramite il fac simile che sarà messo a disposizione dall'ufficio competente.

La richiesta dovrà essere corredata dalla copia della certificazione medica attestante la sussistenza della patologia di cui al punto a), che riceverà solo il medico competente dell'Ente ai sensi del Dlgs. 81/2008² e sarà sottoposta alla sua valutazione o nel caso di cui alla lettera b) dall'autocertificazione attestante il luogo della dimora abituale oggetto dei provvedimenti di cui sopra³.

¹ A titolo esemplificativo: disturbi del sistema immunitario accertati in sede specialistica, terapie salvavita e/o chemioterapia radioterapia in seguito a patologia neoplastica, terapie immunodepressive, epatopatie croniche, diabete scompensato, pregressa patologia del sangue (leucemia, policitemia), patologie autoimmuni, cardiopatia ischemica cronica e insufficienza renale e del circolo polmonare, ecc.

² La copia della certificazione medica dovrà essere inviata all'indirizzo: pmanescalchi@hotmail.com

³ L'autocertificazione dovrà comunque essere prodotta "in originale" all'Amministrazione anche successivamente per la conservazione presso le competenti strutture. La copia della certificazione attestante la situazione di salute, sarà direttamente trasmessa solo al medico competente dell'Ente, non risiederà negli archivi dell'Ente. Il medico

1. Ulteriori modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per i dipendenti che già fruiscono di TLD

I dipendenti già in telelavoro domiciliare possono presentare domanda di estensione a 5 giorni della prestazione in TLD, e se nei due giorni successivi alla presentazione della stessa non ricevono una richiesta di integrazione della documentazione o un espresso diniego da parte dell'Amministrazione in quanto non riconducibile ad una delle fattispecie di cui sopra, possono considerare accolta la loro istanza. L'attivazione dello stesso avverrà dal 1° giorno successivo la presentazione dell'istanza.

Il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, nel più breve tempo possibile, in relazione all'ampliamento dei giorni in TLD, dispone le necessarie modifiche alle attività lavorative attualmente assegnate al dipendente.

2. Nuovi accessi al TLD straordinario con modalità semplificate e temporanee

Tutti i dipendenti senza distinzione di tipologia di rapporto di lavoro subordinato, che ancora non fruiscono del TLD e che si trovano in una delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) possono presentare domanda con le stesse modalità di cui sopra.

Viste le situazioni di eccezionalità e temporaneità l'attivazione viene fatta in deroga a quanto previsto ai par. 3 e 7 del Disciplinare sul TLD firmato in data 14.10.2019 dichiarando di far salva l'Amministrazione da ogni responsabilità.

I dipendenti possono presentare domanda di attivazione del TLD straordinario, e se nei due giorni successivi alla presentazione della stessa non ricevono una richiesta di integrazione della documentazione o un espresso diniego da parte dell'Amministrazione in quanto non riconducibile ad una delle fattispecie di cui sopra, possono considerare accolta la loro istanza. L'attivazione dello stesso avverrà dal 1° giorno successivo la presentazione dell'istanza.

Il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, nel più breve tempo possibile, disporrà quanto necessario per consentire lo svolgimento di attività telelavorabili coordinando lo stesso con il piano/programma di lavoro del dipendente che dovrà pertanto essere adeguatamente modificato.

Per il periodo di vigenza delle presenti disposizioni si deroga a quanto previsto dal par. 5 ultimo periodo del vigente Regolamento sul TLD in tema di sostenibilità organizzativa, e altresì non sarà previsto alcun rimborso spese sia nel caso di accesso straordinario che nel caso di estensione a 5 giorni del TLD

L'attivazione del TLD straordinario nel corso del mese comporta, in deroga alle disposizioni vigenti, che le eventuali ore di lavoro eccedenti il dovuto giornaliero convenzionale maturate nel periodo antecedente l'attivazione, sono congelate e potranno ad essere utilizzate successivamente al ripristino della modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

3. Modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro attivato/esteso ai sensi delle presenti

Competente attraverso apposita procedura o anche attraverso mail comunicherà all'ufficio competente dell'Ente solo l'informazione del nominativo che ha effettuato la richiesta e se ricorrono o meno le condizioni per l'assegnazione del TLD straordinario o dell'estensione a 5 giorni.

disposizioni

L'orario di lavoro dei dipendenti in TLD straordinario o per chi già in TLD per le giornate ulteriori rispetto a quelle stabilite, resta disciplinato dal vigente disciplinare sul TLD, in particolare la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata prevalentemente entro gli orari convenzionali di apertura degli uffici (7.30 – 19.00) prevedendo le seguenti fasce rigide di presenza e reperibilità (9,30 – 13.00) in orario mattutino (14.00 – 15.00) in orario pomeridiano.

L'orario di lavoro effettivamente svolto dal dipendente dovrà essere comunicato giornalmente all'indirizzo mail: gestione.orario@irpet.it

In considerazione della eccezionalità delle condizioni che determinano l'attivazione/estensione del TLD straordinario, per l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni e nelle sole fattispecie di cui alle lettere a), b):

- non può essere previsto alcun rientro nella sede di lavoro per l'intero periodo di efficacia delle presenti disposizioni.
- non potranno essere autorizzate missioni

Resta invariata ogni altra disposizione vigente non modificata né espressamente richiamata.